



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

Decreto di attuazione dell'art.8, comma 1, lettera h) del Regolamento (UE) n.2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 – adozione di ulteriori misure di gestione dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 che consentano la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20 % .

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2;

VISTO il regolamento (UE) n.2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

VISTO il regolamento (UE) n.2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

VISTO in particolare l'art.8, comma 1, lett. h), del Regolamento (UE) n.2025/219 che stabilisce un meccanismo di compensazione per i pescherecci soggetti a una zona di chiusura temporanea che consenta la riduzione di almeno il 20 % delle catture di riproduttori di nasello che permette di aumentare del 13 % l'assegnazione di giorni di pesca per l'anno 2025;

VISTO il decreto ministeriale n°124436 del 18 marzo 2025 recante “Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare – rapidi (TBB)” – Annualità 2025”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale n.166067 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

VISTO il decreto direttoriale n. 166047 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 98;

VISTO il decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il decreto Ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di pesca" classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980);

VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 09 marzo 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 92 del 16 marzo 2023 e dalla Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di Direttore generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

VISTO il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto ministeriale n.45439 del 30 gennaio 2024 recante "Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro";

VISTO in particolare l'art.8, comma 6 del decreto ministeriale n. 124436 del 18 marzo 2025 che delega a un Decreto del Direttore generale l'individuazione delle misure di contenimento dello sforzo di pesca, provvedendo, ove necessario, alla chiusura delle attività di pesca;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale n.370916 del 07 agosto 2025 recante “Misure di contenimento dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, inserite negli elenchi delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e dei gamberi di profondità – Annualità 2025”;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del regolamento (UE) n. 2025/219 ed in particolare la lettera h);

VISTO il decreto direttoriale n°370895 del 07 agosto 2025 con il quale sono state individuate le zone di chiusura temporanea di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto con l'obiettivo di tutelare i riproduttori di nasello in attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lett. h) del regolamento (UE) n. 2025/219;

CONSIDERATO necessario, al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione delle catture dei riproduttori di nasello di almeno il 20%, adottare ulteriori misure di gestione dello sforzo di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11 da abbinare alle predette zone di chiusura;

VISTO il documento tecnico-scientifico del 24 ottobre 2025 redatto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il quale è espresso il parere scientifico necessario ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art.8, comma 1 lettera h) del regolamento (UE) n.2025/219;

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal comma 6, dell'art.8 del Decreto Ministeriale n.124436 del 18 marzo 2025 e dall'art.8, comma 1 lettera h) del regolamento (UE) n. 2025/219;

RITENUTO di dover adottare le misure di gestione dello sforzo di pesca individuate dall'ISPRA ad integrazione delle zone di chiusura temporanea istituite con decreto direttoriale n. 370895 del 07 agosto 2025 al fine di consentire la riduzione delle catture di riproduttori di nasello di almeno il 20% che permette di aumentare del 13 % l'assegnazione di giorni di pesca per l'anno 2025

DECRETA

Articolo 1

(Interruzione temporanea obbligatoria continuativa dell'attività di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11)

1. E' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca a partire dal 31 ottobre 2025 e fino al 30 novembre 2025 per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, inserite nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali e alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), nelle GSA 8, 9, 10 e 11, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi ricadenti nelle GSA 8, 9, 10 e 11;
2. Durante i periodi di interruzione temporanea obbligatoria continuativa di cui al comma 1, è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque e nei porti delle GSA 8, 9, 10 e 11 anche alle unità da pesca provenienti da altre GSA (ove abilitate all'utilizzo degli attrezzi interessati).



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
DGPEMAC

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 2

(Misure tecniche per la pesca professionale con il palangaro e gli attrezzi da posta GSA 8, 9, 10 e 11)

1. Nelle GSA 8, 9, 10 e 11 a partire dal 01 novembre 2025 e fino al 30 novembre 2025 per le unità da pesca autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: palangaro e attrezzi da posta è fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di nasello.

Articolo 3

(Misure tecniche per la pesca sportiva e ricreativa con il palangaro GSA 8, 9, 10 e 11)

2. Nelle GSA 8, 9, 10 e 11 a partire dal 01 novembre 2025 e fino al 31 dicembre 2025 alla pesca sportiva e ricreativa con il palangaro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è fatto divieto di pescare anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di nasello.

Resta invariato quanto previsto dal decreto direttoriale n.370916 del 07 agosto 2025 e dal decreto direttoriale n°370895 del 07 agosto 2025.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale

Francesco Saverio Abate

(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente Roberto Nepomuceno

(firmato in digitale ai sensi del C.A.D.)